

Legge regionale 27 aprile 1983 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 04/03/1998

Presidi multizonali di prevenzione.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Legge abrogata da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 8

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 10

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 11

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.

Art. 13

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 3, L. R. 6/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.

2 Rinvio l' effetto abrogativo all' 1 luglio 1999 con l' articolo 6, comma 3, della L.R. 16/98.